

Rinuncia all'opzione legittima se non provoca un danno ai creditori

Corte d'appello Milano

Per ottenere la revocatoria è necessario provare il valore dell'opzione

In tema di diritti prelaزيونari nell'ambito della crisi d'impresa, una questione non di rado affrontata dalla giurisprudenza è rappresentata dalla possibilità di assoggettare a revoca ai sensi dell'articolo 2901 del codice civile – in quanto pregiudizievole per le ragioni dei creditori – la rinuncia al diritto di opzione.

Il concreto esercizio del diritto in commento nonché i presupposti per la sua revoca sono stati recentemente investigati dalla Corte d'Appello di Milano (con la sentenza numero 1116 del 16 novembre 2023), che ha deciso sulla domanda con cui le società attrici hanno lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale – disattendendo il consolidato principio secondo cui il diritto di opzione spettante al socio in occasione della sottoscrizione del capitale sociale, quando liberamente circolabile, rappresenta un bene in sé dotato di autonomo valore economico – ha accertato il mancato assolvimento, da parte delle stesse, dell'onere di provare la sussistenza dei presupposti per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria.

In particolare, secondo le società appellanti, tale assunto avrebbe dovuto, al contrario, sollevare esse stesse da qualsiasi ulteriore dimostrazione in punto di sussistenza dell'*eventus damni*.

Sul tema, la Corte d'Appello milanese – condividendo la posizione del giudice di prime cure, nonché quella della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza numero 10879/2007) – ha ribadito, anzitutto, che la rinuncia al diritto di opzione non è suscettibile di essere revocata, se non quando lo stesso costituisca, di per sé, un bene dotato di autonomo valore di mercato.

Secondo questo orientamento dei giudici di legittimità, al diritto in commento non può attribuirsi automaticamente un valore patrimoniale, potendo lo stesso, per converso, anche esserne del tutto privo, come nel caso in cui le quote non siano trasferibili a terzi.

Qualora lo statuto preveda una

clausola di prelazione in favore degli altri soci che, in caso di mancato esercizio del diritto, consenta la libera circolazione della quota a terzi, deve (quantomeno astrattamente) ritenersi che il diritto di opzione accessorio alla partecipazione abbia un proprio autonomo valore economico.

In una simile situazione, potrà riconoscersi, pertanto, l'ammissibilità della revocatoria, purché siano stati correttamente accertati la libera trasferibilità *inter vivos* delle quote, nonché l'effettivo valore di mercato delle stesse.

Ove, infatti, quest'ultimo dovesse risultare nullo, ogni pregiudizio alle ragioni creditorie provocato dalla condotta abdicativa dovrebbe essere escluso, con conseguente insussistenza del presupposto oggettivo della azione revocatoria esercitata.



L'accertamento riguarda la trasferibilità del diritto e l'effettivo valore di mercato

D'altra parte, è noto che il fruttuoso esperimento dell'azione di cui si tratta - la revocatoria - presuppone la prova del pregiudizio arrecato, mediante l'atto dispositivo, alle ragioni creditorie, nonché la consapevolezza in capo al debitore di avere causato tale pregiudizio.

Nel caso di specie, i giudici della corte milanese – rimarcato che l'onere di provare tale valore economico ricade ovviamente sul creditore che agisce in revocatoria, avuto riguardo all'esistenza di un *eventus damni* idoneo a giustificare l'iniziativa – hanno rigettato l'appello proposto dalle società, ritenendo non pienamente assolto tale onere da parte delle appellanti in mancanza di un'adeguata prova circa il concreto valore di mercato del bene in esame.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA CHIAVE

#revocatoria

L'azione revocatoria ordinaria è un rimedio (Cc, articoli 2901 e seguenti) per la quale i creditori possono domandare l'inefficacia nei loro confronti di atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore hanno generato pregiudizio alle loro ragioni